

## REGOLAMENTO (CE) N. 3134/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 19

dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.